



COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Piazza Sforza, n° 1 - 19031 Ameglia (SP)

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE NEI CENTRI STORICI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 13 L. 249/97.

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 3 comma 13 della Legge 31 luglio 1997 n° 249 "ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME SUI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO" che disciplina i criteri per l'installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitare, di seguito anche definiti "apparati", al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali all'interno del territorio comunale.

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della tutela del decoro e dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Per qualunque aspetto non contemplato dal presente regolamento sarà fatto riferimento alla Legge 249/97.

Articolo 2

(Campo di applicazione)

Le norme qui contenute si applicano su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare su immobili (terreni o fabbricati) compresi negli ambiti territoriali di seguito elencati:

- a) Immobili compresi nelle zone omogenee "A", e relativa fascia di rispetto "RA", o ad esse equivalenti, individuate dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente;
- b) Edifici o complessi sottoposti al vincolo monumentale ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n° 1089 e/o alla Legge 1497/39 inerente la protezione delle bellezze naturali;
- c) Edifici esistenti, nuovi edifici o ristrutturazioni complesse o modificazioni degli impianti di cui trattasi, esistenti, su tutto il territorio comunale;

Articolo 3 (Disciplina)

La nuova installazione, sostituzione o adeguamento di apparati di sola ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione edilizia gratuita, nelle zone "A" e "RA" o a semplice denuncia di inizio attività nelle altre zone omogenee di PRG.

Per gli immobili sottoposti al vincolo monumentale ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n° 1089, l'esecuzione degli interventi è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/39 che dovrà essere richiesta alla competente Soprintendenza ai BB. AA.

Per gli interventi sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39, l'esecuzione degli interventi è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della Legge sopra citata da parte dell'ente competente.

All'interno del centro storico è consentita l'installazione di un'unica antenna parabolica al servizio di un'unità aggregativa funzionale o di più aggregati funzionali qualora fosse possibile il collegamento anche di più edifici ad un unico apparato. (Per aggregato funzionale si intende un insieme di unità abitative servite da unico corpo scala e/o accesso e/o comunque sovrastanti l'una all'altra, es. edificio di tre piani con uno o più alloggi per piano.)

All'istanza di autorizzazione edilizia dovrà essere allegata la documentazione sottoelencata:

- a) planimetria E.I.R.A. scala 1:2000 (n° 2 copie);
- b) fotografie del punto di installazione e panoramiche con punti di ripresa (n° 2 copie);
- c) scheda tecnica dell'apparato di ricezione (n° 2 copie);

E' obbligo che il proponente ad installazione avvenuta, trasmetta al Comune certificato di conformità nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti;

In caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio Tecnico può prescrivere l'adeguamento, procedendo in caso d'inerzia, alla rimozione delle stesse;

Articolo 4 (Prescrizioni)

1. L'installazione di antenne paraboliche dovrà avvenire in maniera centralizzata. Le antenne paraboliche collettive dovranno comunque poter garantire la ricezione dei canali TV disponibili. Tali antenne dovranno essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto le pubbliche vie; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, le stesse andranno posizionate ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che le stesse sporgano oltre il punto più alto del tetto (colmo). Quando

non sia possibile soddisfare questi requisiti la soluzione proposta dovrà valutarsi ed essere concordata con l'Ufficio Tecnico LL. PP.

La dimensione massima dei terminali non potrà superare la misura di cm 120 di diametro per edifici plurifamiliari (impianti collettivi) e cm 85 di diametro per edifici monofamiliari (impianto singolo); esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica devono essere valutate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La colorazione degli apparati ricettivi dovrà accordarsi, per quanto possibile, a quella del manto di copertura o all'elemento edilizio su cui è installata; nelle zone vincolate non potranno essere utilizzati terminali di colore bianco o chiaro.

2. E' vietata l'installazione degli apparati all'interno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili.

E' altresì vietata l'installazione sulle essenze arboree, su elementi facenti parte di illuminazione pubblica, di distribuzione di energia elettrica o di fluidi, di protezione da scariche atmosferiche e di protezione antincendio.

3. Nell'esecuzione dell'impianto, dal terminale esterno sino alle singole utenze, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalla Legge 5 marzo 1990 n° 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal regolamento di attuazione (DPR 6.12.1991 n. 447).
4. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.

Articolo 5

(Sanzioni)

Gli interventi di cui al presente regolamento realizzati in assenza del prescritto titolo abilitativo o in difformità da esso sono sottoposti alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 10 della Legge 28.02.1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Trovano altresì applicazione, per le zone vincolate, le sanzioni di carattere ambientale previste dall'art. 15 della Legge 29 giugno 1939 n° 1497.

Articolo 6

(Entrata in vigore del regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi e successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di pubblicazione.